

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 22078 Anno 2019**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: NARDIN MAURA**

**Data Udiienza: 20/02/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GHEZZI AMOS nato a PONTE SAN PIETRO il 28/07/1983

avverso la sentenza del 27/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della  
sospensione condizionale della pena.



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 22 maggio 2018 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo con cui Amos Ghezzi è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 *bis* C.d.S. per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico, accertato per mezzo di etilometro, pari rispettivamente a gr/l. 1,88, provocando un sinistro stradale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato affidandolo ad un unico motivo.

3. Con la doglianza lamenta, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per non avere la sentenza concesso la sospensione condizionale della pena, sebbene per il precedente reato di guida in stato di ebbrezza l'imputato avesse optato, ai sensi dell'art. 186 comma 9 *bis* C.d.S. per il lavoro di pubblica utilità, cui era conseguita, stante l'esito positivo, l'estinzione del reato. Rileva la non ostatività del precedente alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non solo perché una simile impostazione priverebbe di contenuto l'estinzione del reato prevista dall'art. 186, comma 9 *bis* C.d.S., ma perché, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., che delinea i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale, solo la precedente condanna a pena detentiva per delitto è ostativa alla sua concessione e non quella relativa ad una precedente contravvenzione, alla quale sia seguita l'estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Censura, infine, la decisione della Corte territoriale per non avere argomentato in ordine alla mancanza di una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO.**

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale rispondendo al motivo di appello, senza sufficientemente motivare la decisione, si limita ad affermare la non concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. sulla base della preesistenza di due condanna, senza neppure indicare a quali reati esse si riferiscano-

3. Ora, una delle due condanne cui la sentenza impugnata è relativa ad un reato per il quale è stata pronunciata estinzione ai sensi dell'art. 186 comma 9 *bis* cod. pen..

4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, per il diverso caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. che " L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la

conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013 - dep. 23/01/2014, Valenza, Rv. 25866801).

Nondimeno, l'ipotesi di estinzione del reato di cui all'art 186, comma 9 *bis* C.d.S., è affatto diversa. Ciò si trae dalla lettura sistematica delle norme.

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 186 comma 9 *bis* (come dell'art. 187 comma 8 *bis*), infatti, non può ritenersi una fattispecie sovrapponibile a quella di cui all'art. 167 cod. pen.. Quest'ultima, invero, è l'effetto della rinuncia condizionata all'esecuzione della pena, subordinata alla mancata commissione di reati nel periodo di sospensione dell'esecuzione, ancorché, se richiesto dal giudice, essa sia accompagnata dall'esecuzione di lavori non retribuiti in favore della collettività, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., per un tempo non superiore alla sospensione della pena. Tanto è vero che ne è prevista la revoca in presenza delle ipotesi di cui all'art 168 cod. pen..

5. Al contrario, il proficuo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nelle ipotesi regolate dal codice delle strada, è sostitutivo della pena. Comporta che l'estinzione del reato sia l'effetto della mera attività del condannato avente natura di utilità sociale, non essendo subordinata all'astensione dalla commissione di altri reati. L'estinzione del reato in questo caso è conseguenza diretta dello svolgimento dell'attività di pubblica utilità, e non è revocabile in nessun caso.

6. Dunque, l'ipotesi di cui all'art. 167 cod. pen. e quella di cui all'art. 186 comma 9 *bis* cod. pen. non sono sovrapponibili. E l'estinzione prevista per positivo esito del lavoro di pubblica utilità (come quella per superamento della prova di cui all'art. 464 ter, che pure non prevede la condanna), non subisce i limiti di efficacia di cui all'art. 167 cod. pen..

7. Quanto fin qui esposto chiarisce perché ai fini dell'applicazione dell'art. 163 cod. pen., non possa tenersi conto del reato estinto ai sensi dell'art. comma 9 *bis* C.d.S.. Ne discende che, esclusa la condanna per guida in stato di ebbrezza, cui è seguita l'estinzione del reato pronunciata con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo in data 30 novembre 2015, in presenza di una sola altra condanna per il reato di danneggiamento, per cui è stata applicata la pena di euro millecinquecento di multa, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 cod. pen., relativo ai limiti di concedibilità del beneficio, la necessità di una nuova valutazione sul punto.

8. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena,

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Rigetta nel resto.

Così deciso il 20/02/2019